

I congressi di federazione non procedono immediatamente al rinnovo degli organi dirigenti e di garanzia. Rimangono in carica gli organi eletti al 19 congresso. I delegati di ciascun congresso di federazione saranno convocati entro 15 giorni dal congresso nazionale per eleggere i nuovi organi dirigenti e di garanzia, con le modalità indicate dal nuovo Statuto e tenendo conto delle proporzioni di rappresentanza registrate nei Congressi del PCI tra le diverse mozioni. Lo Statuto definirà altresì tempi e modi di elezione degli organi dirigenti e di garanzia regionali.

14. GARANZIA DELL'EQUILIBRIO FRA I SESSI

14.1 Nelle proposte della commissione elettorale per i delegati, ciascun sesso deve essere rappresentato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto

sulla parità dei sessi. Nella delegazione ai congressi di federazione e al congresso nazionale ciascun sesso deve essere rappresentato tendenzialmente da almeno 1/3 dei delegati. In caso di più liste, ciascuna di esse è tenuta a ottemperare a questo impegno. In ogni caso le federazioni con non più di 3 delegati devono essere rappresentate al congresso nazionale da almeno 1 delegato per ciascun sesso.

14.2 Nella elezione degli organi dirigenti e di garanzia di sezione ciascun sesso deve essere rappresentato per una quota non inferiore al 25%.

14.3 Nel caso di votazione a scrutinio segreto, per ogni mozione la Commissione elettorale predispone due liste, una per ciascun sesso, in modo da garantire l'equilibrio

di cui al comma precedente

15. PARTECIPAZIONE DI NON ISCRITTI

15.1 Ogni cittadino, che già non sia iscritto al PCI, può partecipare ad un congresso di sezione, compiendo una registrazione in apposito «albo dei non-iscritti» da realizzarsi presso la sezione medesima entro l'inizio del congresso. Il non-iscritto registrato partecipa a tutte le fasi politiche del congresso di sezione, con le stesse modalità previste per gli iscritti. Non esercita diritti di voto.

15.2 Ai congressi di federazione, oltre ai delegati degli iscritti eletti nei congressi di sezione, partecipa una rappresentanza di non-iscritti composta da:

– indipendenti eletti nei principali enti locali, nei consigli regionali e in Parla-

mento,

– rappresentanti dei non-iscritti «registrati» nei congressi di sezione;

– esponenti di Comitati per la costituente, Club, Forum e altre associazioni.

Tale rappresentanza è concordata con la Commissione federale per il congresso, in una dimensione che tenga conto della effettiva rappresentatività di ciascuna entità.

15.3 I rappresentanti dei non-iscritti, di cui al precedente art. 15.2, partecipano a tutte le fasi politiche del congresso di federazione, con le modalità previste per i delegati iscritti. Non esercitano diritti di voto.

15.4 I rappresentanti dei non-iscritti parteciperanno al congresso nazionale sulla base delle modalità di svolgimento che di esso definirà la Commissione nazionale per il congresso.